

(N. 1355)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla X Commissione permanente (Industria e commercio, turismo)
della Camera dei deputati nella seduta del 27 ottobre 1950 (V. Stampato N. 1522)*

presentato dal **Ministro dell'Industria e Commercio**

(TOGNI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 7 NOVEMBRE 1950

Proroga della facoltà concessa all'Ente zolfi italiani di garantire un prezzo minimo di ricavo per gli zolfi grezzi posti dai produttori a disposizione dell'Ente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il periodo stabilito nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1940, n. 287, entro il quale l'Ente zolfi italiani è autorizzato a garantire la liquidazione di un prezzo minimo per gli zolfi grezzi messi a sua disposizione dai produttori, è prorogato sino all'esercizio 1° agosto 1950-31 luglio 1951.

Il terzo comma dell'articolo 3 della legge predetta è sostituito dal seguente:

« La misura del prezzo minimo per ogni tonnellata di zolfo grezzo sarà stabilita con decreto

del Ministro per l'industria e commercio di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente zolfi italiani ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° agosto 1950.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.